




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1364

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Conversione in legge, con modificazioni, del DL 98/2023 - approvato dal Senato A.S. 826)

N. 91 – 6 settembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1364

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso
di emergenza climatica e di termini di versamento

*(Conversione in legge, con modificazioni, del DL 98/2023 -
approvato dal Senato A.S. 826)*

N. 91 – 6 settembre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE PER LE IMPRESE DEL SETTORE EDILE, LAPIDEO E DELLE ESCAVAZIONI IN CASO DI ECCEZIONALE EMERGENZA CLIMATICA	- 4 -
ARTICOLO 2	- 8 -
INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI AGRICOLI IN CASO DI ECCEZIONALE EMERGENZA CLIMATICA	- 8 -
ARTICOLO 3	- 12 -
LINEE GUIDA IN MATERIA IN SALUTE E SICUREZZA	- 12 -
ARTICOLO 4, COMMA 1	- 13 -
PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	- 13 -
ARTICOLO 4, COMMA 2	- 14 -
PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI <i>PAYBACK</i> DALLE IMPRESE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI.	- 14 -
ARTICOLO 4, COMMA 2-BIS	- 15 -
PROROGA DEL TERMINE PER IL TRASFERIMENTO DI SOMME ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA).	- 15 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1364
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Schifone (Fdl)
Commissione competente:	XI (Lavoro pubblico e privato)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 826), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

Il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che risulta utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Al momento della predisposizione del presente dossier non risulta ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica

Le norme prevedono che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative alla durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, non trovino applicazione con riferimento agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*), e *o*), del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che, qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Il successivo comma 3 prevede altresì che l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

L'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*), e *o*), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede l'applicazione della disciplina sulle integrazioni salariali ordinarie a:

- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Si ricorda per altro che l'articolo 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 già dispone a legislazione vigente che il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Esclusione dal massimale CIGO luglio-dicembre 2023 prestazioni di lavoro a causa eccezionali situazioni climatiche – Prestazione (comma 1)	5,4				5,4				5,4			
Esclusione dal massimale CIGO luglio-dicembre 2023 prestazioni di lavoro a causa eccezionali situazioni climatiche – Contribuzione figurativa (comma 1)	3,2											
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo occupazione e formazione – Prestazione (comma 2)	5,4				5,4				5,4			
Riduzione Fondo occupazione e formazione – Contribuzione figurativa (comma 2)	3,2											

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono finalizzate a non considerare i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, per gli eventi oggettivamente non evitabili per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nel computo del numero massimo di settimane concedibili per cassa integrazione ordinaria.

Dai bilanci consuntivi dell'INPS al netto del periodo Covid e del 2022, che risente dei bonus ristrutturazione concessi dal Governo, risultano mediamente spese annue per cassa integrazione ordinaria edile pari a 110 milioni di euro, 60 milioni di euro di coperture figurative e 2 milioni di euro di entrate per contribuzione aggiuntiva.

Dagli archivi gestionali dell'INPS risulta che circa il 50 per cento delle ore autorizzate di cassa integrazione nell'edilizia sono relative a eventi oggettivamente non evitabili.

Si ipotizza che il 20 per cento di tali ore sia riferito ad aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il massimo di settimane concedibili.

Considerato il limitato periodo temporale di riferimento si stimano i seguenti effetti finanziari:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(milioni di euro)

Anno	Oneri		
	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
2023	-5,4	-3,2	-8,6

Alla copertura dei relativi oneri valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Il **Governo**, con Nota del 2 agosto 2023, ha confermato che il riferimento alla spesa di 110 milioni di euro per prestazioni e di 60 milioni di euro per coperture figurative comprende anche la spesa per trattamenti di integrazione salariale per le imprese del settore lapideo. L'ipotesi del 20% delle ore, riferita a imprese che raggiungono o sono prossime a raggiungere il limite massimo di fruizione dei trattamenti, è sostenuta dall'osservazione storica per gli anni precedenti il 2020.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative alla durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, non trovino applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane del settore edile, lapideo e delle escavazioni, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*), e *o*), del medesimo decreto legislativo.

Con riferimento alla quantificazione formulata dalla RT, la stima degli oneri risulta sostanzialmente verificabile in base ai parametri forniti dalla medesima RT (50 per cento delle

ore di cassa integrazione relative a eventi oggettivamente non evitabili e 20 per cento fruite da aziende che hanno terminato o stanno per terminare il massimo di settimane concedibili).

Nel dettaglio, si segnala che risulta lievemente sovrastimata (circa 0,2 milioni di euro) la componente riferita alla contribuzione figurativa.

Peraltro, appare utile acquisire chiarimenti circa le ipotesi sottostanti la determinazione del suddetto parametro del 20 per cento.

Non si formulano osservazioni riguardo alla mancata applicazione del contributo addizionale, dal momento che già a legislazione previgente, in base all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, detto contributo non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, concernente la deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria per alcuni settori produttivi, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Al riguardo, si evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che nel medesimo Fondo, iscritto nel capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultano disponibili, per l'anno 2023, circa 2,2 miliardi di euro, anche tenuto conto dell'utilizzo previsto dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame. In considerazione di tale disponibilità e dell'importo relativamente contenuto delle riduzioni previste dalla disposizione in esame e dal successivo articolo 2, comma 4, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le risorse disponibili a seguito delle riduzioni risultino sufficienti a far fronte agli interventi finanziati a legislazione vigente a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Sul punto, appare in ogni caso utile acquisire una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 2

Integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

Le norme prevedono che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento in esame e il 31 dicembre 2023, il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, previsto nei casi di intemperie stagionali, sia riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

In base all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione.

L'articolo 18 della legge 164 del 1975 ha elevato la misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli, erogato ai sensi del sopra citato articolo 8 della legge n. 457 del 1972, all'80 per cento della retribuzione.

I periodi di trattamento in questione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda nell'anno solare di riferimento. In deroga all'articolo 14 della legge n. 457 del 1972, il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed erogato direttamente dall'INPS.

Agli oneri, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Ampliamento fino al 31.12.2023 CISOA nei casi di intemperie e per fronteggiare situazioni climatiche eccezionali – Prestazione (comma 1)	1,0				1,0				1,0			
Ampliamento fino al 31.12.2023 CISOA nei casi di intemperie e per fronteggiare situazioni climatiche eccezionali – Contribuzione figurativa (comma 1)	0,4											
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo occupazione e formazione – Prestazione (comma 4)	1,0				1,0				1,0			
Riduzione Fondo occupazione e formazione – Contribuzione figurativa (comma 4)	0,4											

La **relazione tecnica** precisa che le disposizioni consentono, relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2023, di ricorrere alla Cassa integrazione agricola (CISOA), prevista nei casi di intemperie stagionali, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. La disposizione non interviene sui requisiti per l'accesso alla prestazione e sul numero massimo di giornate complessivamente fruibili, ma consente un utilizzo più flessibile del beneficio alle aziende.

Il comma 2 sterilizza i periodi fruiti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nei casi di intemperie stagionali ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue; tali periodi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Sulla base delle informazioni desumibili dagli archivi gestionali INPS su circa 20 mila lavoratori interessati al trattamento in un anno, circa il 10 per cento potrebbe essere interessato dalla disposizione perché con un numero di giornate indennizzate prossimo a 90. Pertanto, nell'ipotesi che solo per tali lavoratori la durata del trattamento sia pari a 15 giorni con riferimento ad una retribuzione giornaliera di 85 euro, il maggior onere per l'anno 2023 risulta pari a 1,4 milioni di euro, di cui 0,4 milioni per contribuzione figurativa.

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Il Governo, con Nota del 2 agosto 2023, ha osservato che, seppur il comma 1 ricomprenda nel novero delle fattispecie per le quali è possibile l'erogazione della CISOA anche una situazione per la quale non è attualmente prevista, l'utilizzo parziale della prestazione consentirebbe un risparmio nei casi in cui l'azienda rinunci a godere dell'intera giornata di integrazione: caso che potrebbe essere tutt'altro che residuale considerando l'esigenza di assicurare il mantenimento delle programmate attività nel settore agricolo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento in esame e il 31 dicembre 2023, l'erogazione agli operai agricoli a tempo indeterminato del trattamento sostitutivo della retribuzione, previsto nei casi di intemperie stagionali, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento in questione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro da svolgere presso la stessa azienda nell'anno solare di riferimento.

Riguardo alle modalità di quantificazione, si osserva che, in base all'articolo 18 della legge n. 164 del 1975, la misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli risulta pari all'80 per cento della retribuzione. Utilizzando tale ulteriore parametro, oltre a quelli forniti dalla RT, ossia 2.000 soggetti interessati in quanto prossimi al superamento del limite delle 90 giornate riconosciute dalla disciplina vigente, 15 giorni di fruizione e una retribuzione pari a 85 euro giornalieri (corrispondente quindi a circa 68 euro di prestazione), la stima relativa alla prestazione risulta verificata, ove la stessa sia calcolata al netto della contribuzione figurativa e a condizione che la sua fruizione avvenga in caso di riduzione al 50 per cento dell'orario

lavorativo¹. Al riguardo appare pertanto necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla correttezza di tale ricostruzione e, in caso affermativo, un chiarimento riguardo alla prudenzialità della quantificazione, giacché la disposizione sembra invece riconoscere la prestazione oltre i limiti massimi previsti dalla disciplina vigente, non solo a chi riduce l'attività lavorativa, ma anche a chi la sospende completamente con un conseguente "onere pieno" a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla facoltà per le aziende di ricorrere alla copertura con CISOA della metà dell'orario di lavoro, il Governo con Nota del 2 agosto 2023 ha affermato che l'utilizzo parziale della prestazione consentirebbe un risparmio nei casi in cui l'azienda rinunci a godere dell'intera giornata di integrazione: caso che potrebbe essere tutt'altro che residuale considerando l'esigenza di assicurare il mantenimento delle programmate attività nel settore agricolo.

Ciò premesso, si osserva che si determinerebbero comunque oneri per la finanza pubblica qualora il numero di giornate indennizzate con la CISOA al 50 per cento fossero più del doppio di quelle richieste per la sospensione integrale dalle lavorazioni secondo la legislazione previgente, anche per l'effetto di incentivo relativo all'utilizzo della prestazione derivante dalla disposizione in esame. Pertanto, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione.

Inoltre appaiono necessari chiarimenti anche in merito ai parametri utilizzati per il calcolo della contribuzione figurativa, posto che la RT riferita al decreto-legge n. 41 del 2021 indicava quale importo giornaliero per la cassa integrazione agricola la cifra di 66,60 euro, suddivisa in 49,20 euro di prestazione (comprensiva degli assegni al nucleo familiare) e in 17,40 di contribuzione figurativa, mentre al RT allegata al presente provvedimento quantifica in 85 euro la retribuzione giornaliera, da cui è possibile ricavare una prestazione di 68 euro al netto della contribuzione figurativa.

¹ 20.000 soggettiX10%= **2.000 soggetti**; 85 euroX80%= **68 euro**; 2.000 soggettiX 68 euroX15giorni= **euro 2.040.000** euro; 2.040.000X50%= euro **1.020.000**

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del medesimo articolo 2, concernenti l'estensione, in via transitoria, dell'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Al riguardo, si rinvia a quanto già rilevato in merito all'articolo 1, comma 2.

ARTICOLO 3

Linee guida in materia in salute e sicurezza

Le norme – modificate durante l'esame al Senato - prevedono che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano e assicurino la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

Dette intese possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni introducono previsioni meramente ordinamentali, che consistono in attività istituzionali dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute e che non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano e assicurino la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle norme in esame.

ARTICOLO 4, comma 1

Proroga del termine di versamento del contributo di solidarietà

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023) ha istituito, per il 2023, un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano attività di produzione e vendita di energia elettrica, di estrazione, produzione e vendita di gas metano o naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché dei soggetti che esercitano le attività di importazione e esportazione dei medesimi prodotti. Ai sensi del successivo comma 116, il contributo è pari al 50 per cento della quota del reddito soggetto a IRES relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 eccedente per almeno il 10 per cento la media dei redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il successivo comma 117 ne prevede il versamento entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio finanziario. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023. Alla disposizione sono stati ascritti effetti positivi pari a circa 2,5 miliardi nel 2023.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 aveva modificato la base imponibile per escludere parzialmente dal calcolo gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali. La medesima norma, che comportava minori entrate tributarie valutate in 404 milioni di euro nel 2023, è stata in seguito abrogata dall'articolo 22, comma 1 del decreto-legge n. 61 del 2023, cui sono stati – coerentemente – ascritti effetti di maggior gettito per la medesima somma di 404 milioni nel 2023.

Le norme differiscono al 30 novembre 2023 il versamento di quota parte del contributo di solidarietà istituito dalla legge di bilancio 2023 a carico di talune imprese del settore energetico discendente dall'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023. Il differimento ha ad oggetto, in particolare, la quota di contributo che, inizialmente defalcata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 (sopra descritto), è poi stata reintrodotta dall'articolo 22, comma 1 del decreto-legge n. 61 del 2023.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica osserva che, trattandosi di una proroga infrannuale del termine di versamento degli importi dovuti, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il termine di versamento della quota del contributo di solidarietà a carico delle imprese energetiche conseguente all'abrogazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 34 del 2023 che escludevano parzialmente dal calcolo della base imponibile l'utilizzo di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Posto che il termine ricade comunque nell'esercizio finanziario 2023, non si formulano osservazioni.

Stando alle relazioni tecniche del decreto-legge n. 34 del 2023 e del decreto-legge n. 61 del 2023, la quota così differita è di 404 milioni nel 2023.

ARTICOLO 4, comma 2

Proroga del termine di versamento degli importi dovuti a titolo di *payback* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici.

Normativa vigente. L'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha istituito un fondo quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018 (comma 1) e ha disposto sul relativo riparto tra le regioni (comma 2). Ha previsto, inoltre, che le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non abbiano attivato un contenzioso o intendano abbandonare i ricorsi esperiti, possano versare a ciascuna regione, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al predetto ripiano (comma 3).

Il termine per il versamento della quota ridotta in questione era previsto al 31 luglio 2023.

Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di rinunciare al contenzioso, resta confermato l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico.

Le norme prorogano, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta, in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni dal 2015 al 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica osserva che, trattandosi di una proroga infrannuale del termine di versamento degli importi dovuti, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'articolo 4, comma 2, proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale. Posto che il nuovo termine ricade nel medesimo anno finanziario, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 4, comma 2-bis

Proroga del termine per il trasferimento di somme alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Normativa vigente. L'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha riconosciuto, in caso di prezzi del gas elevati e al sussistere di determinati presupposti, un contributo ai clienti domestici, autorizzando – a tal fine – la spesa di un miliardo per il 2023, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

Il prospetto riepilogativo ha registrato la predetta spesa di un miliardo per il 2023 su tutti e tre i saldi.

Le norme differiscono dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine² entro il quale la somma di un miliardo di euro deve essere trasferita a CSEA per riconoscere un contributo ai clienti domestici delle forniture di gas.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

La Commissione Bilancio del Senato ha espresso **parere non ostativo** sull'emendamento che ha introdotto la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 2-bis, introdotto dal Senato, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale la somma di un miliardo di euro, già stanziata dal decreto-legge n. 34 del 2023, deve essere trasferita a CSEA per riconoscere un contributo ai clienti domestici delle forniture di gas. Posto che il nuovo termine ricade nel medesimo anno finanziario, non si formulano osservazioni.

² Di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.